

LA VALUTAZIONE secondo le OO.MM. 80\95 e 266\97

ALLIEVI VALUTATI SECONDO L'ART. 12

La preparazione deve essere conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o comunque ad essi rapportabili.
(Di norma: hc sensoriali, fisici o psichici lievi).

L'allievo\la può sostenere gli esami di qualifica e di maturità e riceve un regolare titolo di studio.

ALLIEVI VALUTATI SECONDO L'ART. 13

La valutazione deve comunque avere luogo. Il c. di cl. valuta i risultati dell'apprendimento - con l'attribuzione di voti- riferiti allo svolgimento del PEI e non ai Programmi Ministeriali.
(Di norma: hc psichici di grado medio, grave, gravissimo).

Se ha raggiunto gli obiettivi del PEI può sostenere l' esame di qualifica con prove differenziate e conseguire l' ATTESTATO di FREQUENZA.

Se non ha raggiunto gli obiettivi del PEI è consentita la ripetizione della classe terza (anche per tre volte).

LA VALUTAZIONE SECONDO L' O.M. 128/99 art. 4

1. □ Nei confronti di allievi con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento **non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.** □

(...)

8. □ Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall'art 318 del D. Lvo 16.4.1994, n. 297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d'esame un'apposita relazione, nella quale (...) danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame, sia **sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo.** Per l'esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio (...). □

Comunicare per integrare i sordi: Metodologia e Didattica per l'allievo sordo nella scuola di tutti
Gloriana Leone

L'ESAME DI MATURITA' PER I CANDIDATI DISABILI

(da: "LINEE GUIDA PER L'ESAME DI STATO" - 1999)

La normativa prevede la possibilità di svolgimento, secondo i casi, di:

1. PROVE ORDINARIE

(allievi valutati ex* art. 12)

2. PROVE EQUIPOLLENTI

(allievi valutati ex*art. 12)

3. PROVE DIFFERENZIATE

(allievi valutati ex* art. 13)

(*Le norme inerenti lo svolgimento degli scrutini ed esami sono oggi riprese e ribadite nell' O.M. 128 del maggio1999.

In particolare la normativa inerente l'hc è inserita nell'art. 4)

PROVE EQUIPOLLENTI

possono essere:

- Le stesse Prove proposte dal Ministero ma svolte con mezzi diversi (computer, macchina da scrivere, dettatura da parte del candidato all'insegnante di sostegno o altri, braille...)
- Le Prove Ministeriali svolte con modalità diverse (trasformazione della Prova in Prova strutturata, semplificazione del linguaggio ...)
- Prove interamente proposte dalla Commissione d'esame, e non dal Ministero sulla base degli obiettivi del P.E.I. e dei Programmi svolti dall'allievo.

Le prove proposte possono avere contenuti culturali, tecnici e professionali differenti devono consentire di verificare una preparazione culturale idonea al rilascio di un diploma ma omogenea con il percorso svolto dall'allievo devono svolgersi con le stesse modalità utilizzate durante l'anno scolastico e con gli stessi tempi

PROVE EQUI POLLENTI

possono essere:

Le stesse prove proposte dal Ministero, ma svolte con mezzi diversi (computer, macchina da scrivere, dettatura, braille...)

Le prove ministeriali svolte con modalità diverse (trasformazione in prova strutturata, semplificazione del linguaggio)

Prove interamente proposte dalla Commissione d'esame sulla base degli obiettivi del P.E.I. e dei Programmi svolti dall'allievo